

TRIBUNALE di PIACENZA

lavoro e previdenza

RICORSO

con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante

pubblicazione sul sito MIUR

Per la sig.ra Sorice Mariangela, C.F. SRCMNG84E53A509U, nata ad Avellino il 13/05/1984 e residente in Sirignano (AV) alla via Quercia, n. 33, rappresentata e difesa, giusta procura speciale redatta su foglio separato in calce al presente atto, dall'Avv. Paolino Bonavita, (c.f. BNVPLN58H13H128Z) presso il cui studio elettivamente domicilia in Quindici (AV) alla via Forno, n. 19. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 0818240656 e indirizzo di pec: paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it;

RICORRENTE

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione (ex Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del d.l. 9 gennaio 2020 n. 1), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bologna (BO), A. Testoni, 6 - Bologna, pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it; Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – sede di Piacenza – in persona del Dirigente legale rapp.te *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bologna (BO), A. Testoni, 6 - Bologna, pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTI

nonché,

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, in cui la ricorrente risulta inserito, valide

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it e-mail:
paolinobonavita@libero.it



per A. S. 2023/24, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

POTENZIALI RESISTENTI

AVVERSO

il Decreto Dirigenziale M_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023 Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza, **(Cfr. Doc. 1)**, con il quale è stato modificato il punteggio definitivo delle graduatorie del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA A. S. 2023/24, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico da **punti 31 (posizione 3)** a **punti 19 (posizione 107)**, mancata valutazione del servizio prestato negli A.S. 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 presso l'Istituto Superiore Paritario “S. Tommaso d'Aquino” con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8, con riguardo alla posizione della sig.ra Sorice Mariangela, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

IN FATTO

1. In data, la sig.ra **Sorice Marianna** presentava regolare domanda n. protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.9614020.16-05-2023 **(Cfr. Doc. 2)**, per l'inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti A. S. 2023/24 del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, bandito presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Parma e Piacenza, sede di Piacenza, ai sensi del Decreto dirigenziale M_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000256. 26.04.2023, **(Cfr. Doc. 3)**.
2. nella domanda la ricorrente, come richiesto nel modulo della stessa, indicava tutti i periodi di servizio, anche con riferimento al periodo di servizio prestato presso l'Istituto Superiore Paritario “S. Tommaso d'Aquino” con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8, dall'01/09/10 al 31/08/11; dall'01/09/11 al 31/08/12; dallo 01/09/12 al 31/08/13 e dall'01/09/13 al 31/08/14.

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it e-mail:
paolinobonavita@libero.it



Patrocinante in Cassazione

3. L'Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza con Decreto Dirigenziale M_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004342 11.07.2023 (**Cfr. Doc. 4**) pubblicava la graduatoria provinciale provvisori (permanente) a del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA A. S. 2023/24, nella quale, la sig.ra Sorice, sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti, rilevava l'attribuzione di **punti 31** e risultava **n. 3** in graduatoria;

4. In data 02/08/2023, con la pubblicazione delle graduatorie definitiva del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA A. S. 2023/24, il punteggio della ricorrente era stato rettificato da punti **31** a punti **19** con attribuzione della posizione n. **107** anziché n. **3** (**Cfr. Doc.1**);

5. In data 02.08.2023, a mezzo personale indirizzo di posta elettronica, la ricorrente inoltrava richiesta di chiarimenti in merito alla rettifica del punteggio in peius rideterminato, che veniva riscontrata con nota direnziale con la quale comunicava che il periododi servizio prestato negli a.s. 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 presso l'Istituto Superiore Paritario "S. Tommaso d'Aquino" con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8, in seguito ai controlli effettuati è risultato che non è stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia, pertanto l'Ufficio non ha potuto valutare i titoli di servizio, nel rispetto del bando di concorso.

Tanto premesso, è interesse della sig.ra Sorice Mariangela agire in giudizio al fine di richiedere la riconferma dei punti **31** nella graduatoria permanente definitiva del profilo di collaboratore scolastico così come attribuiti nella graduatoria provvisoria del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA A. S. 2023/24 tolti illegittimamente dall' Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza - sede di Piacenza - previa eventuale disapplicazione del seguente documento: Decreto dirigenziale M_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023 Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza - sede di Piacenza -, pubblicazione delle graduatorie del concorso per

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it e-mail:
paolinobonavita@libero.it



Patrocinante in Cassazione

titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA A. S. 2023/24, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, con il quale è stato modificato il punteggio definitivo, da punti **31 (posizione 3)** a punti **19 (posizione 107)**.

IN DIRITTO**A. In via preliminare****Giurisdizione dell'A.G.O.**

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Il Bando Concorso per Titoli per l'Accesso al Profilo Professionale di Collaboratore Scolastico M pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000256. 26.04.2023 (**Cfr. Doc. 3**) art. 12.3 prevede espressamente e senza ulteriori specificazioni la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro, che così recita “Avverso la graduatoria, approvata con Decreto del Dirigente dell'Ufficio di Ambito territoriale competente, è esperibile ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.

Di qui la *giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro*.

B. Sull'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio

La controversia in commento verte, in sostanza, sul diritto al riconoscimento del punteggio legittimamente spettante alla sig.ra Sorice Mariangela, all'interno della graduatoria permanente provinciale del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA A. S. 2023/24, per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico per la valutazione del servizio prestato nel profilo di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto Superiore Paritario “S. Tommaso d'Aquino” con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8, relativo agli A.S. 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14.

In particolare, in esito a controlli effettuati l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza - sede di Piacenza - procedeva a rideterminare il punteggio della istante, disposta con Decreto dirigenziale n. 4837 del 02.08.2023 (graduatoria definitiva), con conseguente

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i e-mail:
paolinobonavita@libero.it



Patrocinante in Cassazione

passaggio da un punteggio pari a **31** a **19** punti ed al ricalcolo dalla posizione nella graduatoria permanente per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico per la provincia di Piacenza con attribuzione della posizione n. **107** anziché n. **3**.

L'ufficio riteneva di non poter riconoscere il servizio prestato dalla istante n.q. di Collaboratore Scolastico alle dipendenze dello Istituto Superiore Paritario "S. Tommaso d'Aquino" con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8, relativo agli A.S. 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 a causa del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali nel periodo in cui lo stesso fruiva della prestazione lavorativa della ricorrente.

L'assunto è infondato in quanto, l'allegato n. A "Tabella Di Valutazione Dei Titoli Per Il Profilo Professionale Di Collaboratore Scolastico" B TITOLI DI SERVIZI - NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE - (2) prevedeva "..... Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia" è in contrasto con la lex specialis delle procedure di aggiornamento ed inserimento delle graduatorie Concorso personale ATA 2023, nonché a lex specialis in materia di contribuzione previdenziali.

Come evidenziato in punto di fatto, la ricorrente ha effettivamente lavorato presso l'Istituto Paritario "S. Tommaso d'Aquino", come dichiarato nella domanda, e certificando il periodo di lavoro con la seguente documentazione: a) certificato prot. 098/1 del 07/12/18 b) certificati di servizio; c) contratti di lavoro ed i relativi licenziamenti, d) giornale delle presenze; e) quietanze liberatorie di liquidazione di fine rapporto; f) verbale di transazione e conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 15/10/2015 e reso esecutivo in data 15/10/16 (**Cfr. Doc. 5**).

Nel caso di specie, per quanto di interesse, è da porre in evidenza che la società subentrante nella gestione gli Istituti Paritari "San Tommaso d'Aquino", ha certificato prot. 098/1 del 07/12/18 che per il rapporto di lavoro svolto negli anni scolastici dal 2010/11 al 2013/14 i contributi erano stati regolarmente versati e la precedente società era stata dichiarata fallita in data 15/07/2016 ed era in corso un



contenzioso con l'INPS competente per il mancato versamento dei contributi (**Cfr. Doc. 5 lett. a**).

I descritti rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati negli anni 2010 – 2014, infine, già illegittimamente disconosciuti dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale di istruzione superiore agraria e alberghiera “G. RaineriG. Marcora” di Piacenza con decreto dirigenziale con prot.llo n. 763/3.2.c del 18.1.2019, e riconosciuti con **sentenza passata in giudicato n 260/2019 pubblicata il 13/07/20 R.G. 106/2019 Tribunale di Piacenza (lavoro e previdenza) (Cfr. Doc. 6).**

Nelle motivazioni della citata sentenza, infatti, il magistrato ha evidenziato che la ricorrente non era onerata di provare, ma, soltanto, di allegare l'effettivo svolgimento del servizio, così come nella fase amministrativa che non era onerata di documentarlo, ma, soltanto, di dichiararlo, sia pure in regime autocertificativo. Pertanto, la convenuta amministrazione pretende di presumere il fatto principale (omessa prestazione del servizio) da un fatto secondario (omessi versamenti contributivi) che non ha alcuna pregnanza indiziaria. Rilevato, dunque, che, onde provare la sussistenza di un rapporto di lavoro, in specie alle dipendenze di privati, **la verifica dell'estratto contributivo non è “idoneo controllo” ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000**, l'ulteriore circostanza della dichiarazione di fallimento della società che gestiva fino al 2016 l'istituto scolastico paritario, in mancanza di diversa evidenza induce anzi a ritenere più verosimile che l'impossidente datrice di lavoro abbia illecitamente violato l'obbligazione contributiva, non già che la ricorrente **abbiano macchinato onde dimostrare un rapporto di lavoro (e, quindi, un titolo di servizio) inesistente**.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata ha chiarito, affrontando alcune questioni in ordine alla valutazione del punteggio per il personale ATA in graduatoria in merito all'attribuzione del punteggio il “servizio effettivo”, intendendosi per tale quello per il quale sussiste un contratto di lavoro e vi sia stato l'effettivo svolgimento del conseguente rapporto negoziale, a prescindere dall'eventuale inadempimento di un obbligo ricadente su una parte



negoziale diversa dall'odierno ricorrente e che esula dalla sua sfera di controllo.

In merito al mancato adempimento del versamento dei contributi previdenziali, il consolidato orientamento del Consiglio di Stato al riguardo, il quale ha più volte affermato che (v. C.d.S. Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 973, C.d.S. Sez. VI, 23 ottobre 2001, n. 5570; C.d.S., Sez. VI, 28 maggio 2001, n. 2902; TAR Lazio 27/10/2020 N. 10974) “ai fini della valutazione dei titoli didattici per l’attribuzione del punteggio, l’unica circostanza decisiva è **l’effettivo svolgimento del servizio**, imponendosi tale conclusione alla luce del chiaro disposto normativo dell’art. 2, comma 10, lett. b), del d.l. 6 novembre 1989, n. 357. Il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dello avvenuto svolgimento del servizio, ma non può essere elevato a requisito indefettibile per l’attribuzione del punteggio anche nei casi, quali quello in esame. Qualora il servizio effettivo non fosse così ritenuto valutabile, del tutto irragionevolmente – e in assenza di una espressa previsione del legislatore – alle eventuali inadempienze contributive dell’Istituto paritario conseguirebbe una impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l’obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità l’effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza (C.d.S. Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 973).

Nel caso di specie, riportando per estratto una pronuncia del Consiglio di Stato “[...] la prestazione previdenziale è a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, pur a fronte della difformità del comportamento del ricorrente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento (inottemperanza dell’obbligo contributivo), deve ritenersi mancante l’elemento soggettivo dell’inosservanza, in quanto la stessa grava sul datore di lavoro e il lavoratore, confidando legittimamente nel comportamento altrui, può non essere a conoscenza di tale omissione da parte del datore di lavoro.

Ne discende che non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro sia in relazione all’obbligo dichiarativo che alla stessa esecuzione



Patrocinante in Cassazione

della prestazione. Il mancato versamento degli obblighi previdenziali costituisce d'altro canto un comportamento inadempiente a taluni obblighi di legge, ma non è idoneo a rendere privo il rapporto di lavoro di qualsiasi efficacia giuridica, purché sussista un contratto, l'assunzione sia avvenuta regolarmente sussistano gli altri requisiti di rilevanza giuridica dell'atto. L'inadempimento del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi, pertanto, non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale” (Sentenza n. 146 del 9 gennaio 2020)”.

Per mero scrupolo difensivo, ribadendo che il servizio prestato presso le scuole paritarie è altrettanto valido ai fini del punteggio in graduatoria, è il caso di rammentare che, in linea di principio, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale, indiscusso il carattere di effettivo servizio presso l'Istituto Superiore Paritario “S. Tommaso d'Aquino” con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8, relativo agli A.S. 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 dalla istante, si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei Collaboratori Scolastici. Anzi, in linea con la giurisprudenza più concorde del Consiglio di Stato, nel caso di totale omissione contributiva, si aggiungerebbero ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo.

La condiziona di riconoscimento dei servizi svolti alle dipendenze di talune tipologie di istituti scolastici all'assolvimento, da parte di questi, di un onere - nella specie quello previdenziale - che sfugge dalla sfera di controllo del lavoratore, ragion per cui quest'ultimo non potrà certamente ritenersi responsabile e/o indirettamente sanzionato per colpe ad egli non imputabili.

Sul punto, corre obbligo rilevare il chiaro monito proveniente dalla giurisprudenza di merito che afferma il regolare versamento dei contributi non rappresenta elemento costitutivo del diritto al riconoscimento dei servizi prestati, ai fini della



attribuzione del punteggio.

Sul periculum in mora

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della sig.ra Sorice.

La ricorrente precaria, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio pari a punti 31 nella graduatoria provinciale di Piacenza del Concorso ATA 24 mesi 2023, profilo collaboratore scolastico per l'A.S. 2023/24, onde ristabilire il proprio diritto al corretto posizionamento in graduatoria; elemento questo indispensabile per ricevere un contratto a tempo indeterminato, nel concorso con gli altri aspiranti all'interno delle graduatorie provinciali.

Difatti l'illegittima rettifica del punteggio da **31** a **19** ha determinato una retrocessione della istante nelle graduatorie permanenti provinciali ove la istante risulta essere presente alla posizione 3 e retrocessa alla posizione 107.

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile. Il mancato riconoscimento del servizio prestato presso l'Istituto Superiore Paritario "San. Tommaso d'Aquino" ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente provinciale del personale ATA, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, in favore della ricorrente, non consentirà l'individuazione per la stipula di un contratto a tempo indeterminato in occasione dell'avvio dell'A.S.2023/24.

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it e-mail:
paolinobonavita@libero.it



Patrocinante in Cassazione

Difatti, l'istante, successivamente alla rettifica del punteggio da 31 a 19 non ha ricevuto la comunicazione della scelta della sede per la stipula del contratto a tempo indeterminato.

L'avvenuta rettifica ed il perdurare per la ricorrente dell'attuale punteggio che si riflette sul peggiore posizionamento in graduatoria rispetto agli altri partecipanti, determina una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti a tempo indeterminati con l'avvio del nuovo anno scolastico.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti della sig.ra Sorice un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Inoltre, come ampiamente provato, nella vicenda in commento, la ricorrente è stata ingiustamente destinataria di un ERRATO RICALCOLO del punteggio, avendo la stessa tempestivamente fornito la prova CERTA e incontrovertibile della sussistenza del rapporto di lavoro l'Ist. Superiore Paritario "San Tommaso d'Aquino".

Notorio che se l'amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni. Come stabilito da Cass., S.U., sent. n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. "è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A."

Posto che la ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire un contratto di lavoro a tempo indeterminato se l'Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – sede di Piacenza - non gli avesse rettificato il punteggio, la stessa ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo. Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008 stabilisce che "[...] la



Patrocinante in Cassazione

istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente" queste argomentazioni sono perfettamente sovrapponibili e applicabili anche al personale ATA.

La fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Con il presente ricorso, la ricorrente, come in epigrafe domiciliata, rappresentata e difesa

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, con decreto inaudita altera parte o, in via di subordine, qualora non ritenesse pregiudizievole il decorso del tempo, per la convocazione delle parti, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, abbia ad accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

- IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione della

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it e-mail:
paolinobonavita@libero.it



Patrocinante in Cassazione

istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione della efficacia della Graduatoria Definitiva, Profilo Professionale di Collaboratore Scolastico, pubblicata con Decreto dirigenziale M_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023 con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato nella graduatoria provvisoria

NEL MERITO:

-per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del Decreto dirigenziale M_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – sede di Piacenza – (**Cfr. Doc. 1**), o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente ripristino del punteggio di 31 attribuito con la citata graduatoria provvisoria Decreto dirigenziale n. 0004342 dell'11.07.2023 per il profilo di collaboratore scolastico;

-per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il ripristino del corretto riposizionamento nelle predette graduatorie;

-conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

-in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente nell'Ist. Par. "San Tommaso d'Aquino" con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8, svolto negli Anni Scolastici 2010/11, 2011/12, 2012/13.

In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i e-mail:
paolinobonavita@libero.it



Patrocinante in Cassazione

favore del difensore antistatario Avv. Paolino Bonavita ex art. 93 c.p.c.

- IN SUBORDINE:

nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierna ricorrente, di non condannare lo stesso alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del Decreto dirigenziale 4837 02.08.2023 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente ricorso.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si producono:

1. Decreto dirigenziale M_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023 (graduatoria definitiva);
2. Copia domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nella graduatoria provinciale del Concorso ATA 24 mesi 2023 per l'A.s. 2023/24 per la provincia di Piacenza, profilo collaboratore scolastico;
3. Il Bando Concorso per Titoli per l'Accesso al Profilo Professionale di Collaboratore Scolastico Decreto Dirigenziale 256 del 26.04.2023;
4. Decreto dirigenziale n. 0004342 11/07/23 pubblicazione graduatoria provvisoria;
5. Copia: a) certificati di servizio; b) contratti di lavoro ed i relativi licenziamenti, d) giornale delle presenze; e) quietanze liberatorie di liquidazione di fine rapporto; f) verbale di transazione e conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 15/10/2015 e reso esecutivo in data 15/10/16;
- 6) sentenza n 260/2019 pubblicata il 13/07/2020 R.G. 106/2019 del Tribunale di Piacenza (lavoro e previdenza);
- 7) Sentenza Corte di Appello di Milano;
- 8) Sentenza Tribunale di Pavia

- *dichiarazione esenzione contributo unificato*

- *procura speciale*

Dichiarazione ex art. 14 c.2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328
P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it e-mail:
paolinobonavita@libero.it



procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, la ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria A.T.A. 24 mesi 2023/24 del profilo professionale Collaboratore Scolastico in cui la ricorrente risulta inserita e in cui chiede essere riposizionata e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il presente ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza. In ragione delle oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, nonché in considerazioni dei termini decadenziali previsti per legge e dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto

si chiede

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dello emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. e/o con altra modalità ritenuta idonea dal Giudice del Lavoro adito, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che collocati graduatoria potrebbero subire un pregiudizio.

Quindici, 16/08/2023

Avv. Paolino Bonavita

